



CIRCOLARE N. 22 – 19 GENNAIO 2018

Norme relative ai rapporti con gli operatori della comunicazione in occasione delle competizioni (Campionato e Coppa Italia) organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico nella stagione sportiva 2017/2018.

La presente circolare ed il regolamento allegato disciplinano i rapporti tra la Lega, le società sportive, gli operatori della comunicazione, i giornalisti ed i fotografi; per quanto concerne l'attività dei fotografi all'interno degli impianti sportivi si rimanda alle disposizioni regolamentari di cui alla Circolare n. 23 del 19.01.2018.

Nel Regolamento è disciplinato l'esercizio del diritto di cronaca sportiva in conformità alle disposizioni dell'Autorità Garante.

Gli operatori della comunicazione che intendano ottenere il rilascio del nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le competizioni della stagione 2017/2018, dovranno far pervenire alla Lega Italiana Calcio Professionistico la relativa domanda con allegati tutti i documenti previsti all'art. 4 del Regolamento. Le condizioni per ottenere il rilascio del nulla osta sono esplicitamente indicate agli art. 2 e 4 del Regolamento.

Sino al 12 febbraio 2018 il nulla-osta rilasciato per la precedente stagione spiegherà i propri effetti: resta inteso che, per accedere al portale FTP al fine di poter acquisire gli highlights degli eventi, dovrà preventivamente essere versato il rimborso dei costi tecnici di produzione così come previsto nella presente circolare.

Nella domanda ciascun operatore della comunicazione dovrà specificatamente indicare la e/o le singole società per le cui partite richiede il rilascio del nulla osta.

La Lega renderà noti, con Comunicato Ufficiale, gli operatori della comunicazione ai quali verrà rilasciato il nulla osta; il rilascio dell'accredito/autorizzazione per l'accesso allo stadio in occasione di ogni singola partita è di competenza della società ospitante.

Si precisa che il rilascio del nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione televisiva o a mezzo internet consente agli stessi l'accesso con le telecamere all'interno della sola sala stampa dell'impianto per la ripresa delle immagini correlate (interviste) nel post gara; gli "estratti delle immagini salienti ... contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione" (così come previsto dall'art. 5 comma VI del D.lvo n. 9/2008) verranno messi a disposizione, previo rimborso dei costi tecnici di produzione, tramite accesso alla piattaforma highlights gestita, per conto della Lega Pro, dalla Soc. 3Zero2.

Qualora un operatore della comunicazione in possesso del nulla osta intenda realizzare interviste nel post-gara, i giornalisti ed i tecnici dallo stesso incaricati potranno avere accesso, previo rilascio di accredito da parte della società ospitante, alla tribuna stampa dell'impianto ovvero alle postazioni all'uopo destinate dalla società sportiva; prima di accedere alla postazione sugli spalti, la telecamera dovrà essere depositata nel locale messo a disposizione dalla società sportiva; al termine della partita, i giornalisti ed i tecnici dell'operatore della comunicazione in possesso del nulla osta potranno ritirare la telecamera ed avere accesso alla sala stampa per l'effettuazione e la ripresa delle interviste.

Si precisa che il rilascio del nulla osta agli operatori della comunicazione televisiva consente agli stessi di trasmettere in differita, decorse tre ore dal termine dell'incontro e nelle sole 48 ore successive, sintesi filmate della giornata di Campionato della durata non superiore ad otto minuti con il limite di quattro minuti per ciascun giorno solare e di tre minuti per ciascuna partita, esclusivamente all'interno dei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali.

Le società sportive interessate dovranno negare l'autorizzazione all'accesso allo stadio nei seguenti casi:

- 1) qualora l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla osta della Lega;
- 2) se detto nulla osta sia stato revocato.

Attesa l'espressa previsione statutaria, nonché la delega irrevocabile che ha attribuito alla Lega Italiana Calcio Professionistico competenze in ordine all'attività relativa ad "accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva", la Lega si riserva di negoziare, nell'interesse delle società di appartenenza, la cessione complessiva dei diritti anzidetti, in riferimento alle gare di Campionato di play off e play out, di Coppa Italia, di Supercoppa e delle final four Campionato Nazionale "Dante Berretti", stagione sportiva 2017/2018.

La Lega porrà in essere le iniziative e gli interventi ritenuti opportuni affinché le società e gli operatori della comunicazione interessati rispettino i diritti dei terzi e le disposizioni normative dettate in materia.

Si precisa che le disposizioni di cui alla presente Circolare ed all'allegato Regolamento devono essere osservate nei rapporti con gli operatori della comunicazione pubblici e privati.

Eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni alla presente Circolare e all'allegato Regolamento potranno altresì essere disposti dalla Lega anche in dipendenza di eventuali modifiche normative.

La violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente Circolare e nell'allegato Regolamento determinerà l'intervento degli Organi di Giustizia Sportiva nei confronti delle società sportive; restano fermi il risarcimento dei danni ed ogni altra iniziativa, anche giudiziaria, nei confronti degli operatori della comunicazione inadempienti.

Pubblicato in Firenze il 19 Gennaio 2018

Il Presidente

(Dott. Gabriele Gravina)

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLA
CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

PREMESSO

- che in esecuzione del disposto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008 la competente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emesso le delibere n. 405/09/CONS e 406/09/CONS del 17.07.2009 successivamente modificate ed integrate rispettivamente con le delibere n. 599/13/CONS e n. 600/13/CONS del 28.10.2013;
- che, con le predette delibere, l'AGCOM ha adottato il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva (ex art. 5 comma 3 Dlgs n. 9/2008) ed il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica (ex art. 5 comma 3 Dlgs n. 9/2008);
- che i predetti regolamenti vengono allegati al presente elaborato, sub 1) e 2), per costituirne parte integrante ed essenziale, talché gli stessi sono vincolanti per l'esercizio del diritto di cronaca sportiva relativamente alle competizioni ufficiali di Lega Pro nella stagione sportiva 2017/2018;
- che la Lega Italiana Calcio Professionistico (per brevità "Lega Pro") in qualità di organizzatore delle competizioni ed in ragione dei precisi compiti ad essa demandati anche dai predetti regolamenti dell'Autorità,

RENDE NOTE

le presenti disposizioni regolamentari al fine di disciplinare l'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione secondo le norme all'uopo fissate dall'AGCOM.

- In primo luogo precisa che, nella corrente stagione sportiva, l'accesso alla postazioni di ripresa delle partite, all'interno degli impianti sportivi, verrà consentito unicamente:
- ai soli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi i quali, in forza di espresse disposizioni contrattuali, sono legittimati all'accesso;
 - al service di ripresa incaricato dalla Lega.

ART. 1 NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La Lega Pro concede agli operatori della comunicazione il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva negli stadi ove si disputano partite di società associate, alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento.

Il rilascio del nulla osta consente:

- agli operatori della comunicazione radiofonica, l'accesso alle postazioni in tribuna stampa o nelle postazioni all'uopo predisposte per la realizzazione delle finestre informative durante lo svolgimento dell'evento secondo le disposizioni di cui all'art 4 dell'Allegato B alla Delibera n. 600/13/CONS dell'A.G.COM. e l'accesso alla sala stampa nel post-gara per la realizzazione delle interviste post-gara secondo le disposizioni di cui all'art 8 del medesimo Allegato B;
- agli operatori della comunicazione audiovisiva (televisiva o via internet), l'accesso alla tribuna stampa dell'impianto ovvero alle postazioni all'uopo destinate dalla società sportiva - senza telecamera di ripresa - per poter assistere all'evento sportivo e, successivamente, alla sala stampa nel post-gara, muniti di telecamera di ripresa, per la realizzazione e la ripresa delle interviste; l'acquisizione di estratti delle sintesi dell'evento dalle quali estrapolare le immagini, da mettere in onda nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'A.G.COM, viene disciplinata al successivo art 5 del presente regolamento.

ART. 2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA

Per l'accesso agli impianti gli operatori della comunicazione dovranno acquisire dalla Lega il nulla osta radiotelevisivo.

Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva, nei limiti di cui agli allegati Regolamenti A.G.COM., viene rilasciato dalla Lega Pro agli operatori della comunicazione che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla prescritta documentazione e che:

- a) che risultino iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità (A.G.COM.) ai sensi dell'art 1, comma VI, lett a), n. 5 L. 31/7/97 n. 249;
- b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
- c) affidino i propri servizi sportivi a soggetti previsti all'art. 6 comma 6 del Regolamento A.G.COM. allegato alla Delibera 599/13/CONS e all'art 7 comma 6 del Regolamento A.G.COM. allegato alla Delibera n. 600/13/CONS;
- d) comunichino le eventuali variazioni riguardanti la direzione responsabile della testata giornalistica;
- e) accettino il presente Regolamento e si impegnino a rispettarlo;
- f) abbiano stipulato, con una primaria Compagnia di assicurazione, polizza assicurativa con il minimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), sia per gli operatori della

comunicazione televisiva che radiofonica, per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dall'attività di cronaca e/o di ripresa.

Per gli operatori della comunicazione audiovisiva (televisiva o via internet) che non intendono accedere agli impianti sportivi e che hanno interesse ad acquisire gli estratti delle sintesi dell'evento dai quali estrapolare le immagini, non è necessario l'adempimento di quanto sopra indicato alla lettera f).

ART. 3 VALIDITA' DEL NULLA-OSTA E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il nulla-osta della Lega Pro viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto e, comunque, cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

Gli operatori della comunicazione, che avranno chiesto ed ottenuto il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva, non potranno cedere ad altri operatori della comunicazione, anche se in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine relativa al Campionato di Lega Pro in loro possesso (immagini autoprodotte o materiale scaricato dalla piattaforma Highlights); in caso di violazioni verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art 6.

ART. 4 MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA-OSTA

Per ottenere il nulla-osta, ogni operatore della comunicazione deve inoltrare domanda scritta, alla Lega Pro, cui deve essere allegata:

I – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante pro-tempore dell'operatore della comunicazione attestante:

- a) i poteri di legale rappresentanza;
- b) l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità;
- c) attestazione quale testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale, le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente alla loro iscrizione all'Albo (art. 3 lett. c);

II - copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore della comunicazione;

III - copia autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 2 regolarmente quietanzata;

IV - dichiarazione di consenso ai sensi della legge 675/96.

Agli operatori della comunicazione audiovisiva (televisiva o via internet) che non trasmetteranno la copia autentica della polizza assicurativa di cui al par. III che precede, verrà rilasciato il nulla osta che, previo rimborso dei costi tecnici di produzione, consente l'acquisizione delle immagini dalla piattaforma, senza possibilità di accesso agli impianti.

La Lega Pro esamina le domande con la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse vengono ricevute e, ove ne accerti la regolarità, concede all'operatore della comunicazione il nulla-osta con validità sino al 30 giugno successivo, dandone comunicazione alle società sportive interessate.

Qualora un operatore della comunicazione intenda acquisire il nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le gare di più società calcistiche, dovrà inoltrare alla Lega Italiana Calcio Professionistico un'unica domanda, con l'indicazione delle società sportive per le quali viene richiesto il rilascio del nulla-osta.

ART. 5 ACQUISIZIONE IMMAGINI SALIENTI, MODALITA' DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Gli operatori della comunicazione video (televisiva o via internet) che hanno ottenuto il nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca, possono, previo rimborso dei costi tecnici di produzione, scaricare dal portale FTP (gestito dalla Società 3Zero2) le immagini delle sintesi delle partite (dai 3 ai 5 minuti per singolo evento) al fine di poterle poi montare e trasmettere, nei limiti di cui all'art. 3 dell'Allegato B alla Delibera A.G.COM n. 599/13/CONS.

Unitamente al presente regolamento viene pubblicato il tariffario adottato per "rimborso costi tecnici di produzione" (Allegato C).

Per poter acquisire le immagini dalla piattaforma, l'operatore dovrà trasmettere, entro il 5° giorno antecedente l'inizio del Campionato ovvero almeno tre giorni prima di quello in cui si disputa ogni singola gara, la richiesta utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento con la lettera D: sul modulo dovrà essere barrata con una (X) la casella del pacchetto di immagini richieste (rispettivamente A o B o C o D).

Il modulo di richiesta dovrà essere inoltrato alla Lega Pro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail ivi indicato: in allegato al modulo di richiesta dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità della stessa, la reversale di effettuazione del bonifico con l'indicazione del CRO dell'importo individuato nel tariffario, maggiorato dell'Iva (Allegato C).

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario sulle coordinate evidenziate nel modulo di richiesta.

Entro 48 ore dalla ricezione del modulo di richiesta con allegata la reversale del bonifico e l'indicazione del CRO, l'operatore richiedente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicato, la password di accesso alla piattaforma che lo abilita a scaricare le sole immagini acquisite secondo una procedura ivi indicata.

L'operatore pertanto sarà legittimato a "scaricare" ed utilizzare per l'esercizio del diritto di cronaca, nei limiti normativamente previsti, le sole immagini per le quali ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto per costi tecnici di produzione, maggiorato dell'Iva; l'utilizzo delle immagini per altre finalità (es: messa in onda in trasmissioni sportive o sponsorizzate, cessione ad altri operatori o terzi) legittimerà la Lega a richiedere

l'immediato risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore al corrispettivo richiesto per l'acquisizione del relativo pacchetto di highlights.

E' facoltà della Lega disattivare le password per l'accesso alla piattaforma nel caso in cui, anche successivamente alle 48 ore dalla ricezione della richiesta e della reversale del bonifico, dovesse accertare l'omesso versamento degli importi per rimborso dei costi tecnici di produzione.

Relativamente ai limiti temporali per l'utilizzo delle immagini finalizzate al diritto di cronaca, si richiama quanto espressamente previsto all'art. 3 dell'Allegato B alla Delibera A.G.COM n. 599/13/CONS.

ART. 6 SANZIONI

Ferme restando le sanzioni irrogate dalla competente Autorità Garante, la Lega Pro può adottare nei confronti degli operatori della comunicazione cui è stato rilasciato il nulla-osta, i seguenti provvedimenti:

- a) *richiamo*, nel caso di errata interpretazione del presente Regolamento;
- b) *diffida*, in caso di mancato rispetto anche di una sola disposizione regolamentare;
- c) *diffida e ammenda da € 1.000,00 fino ad € 10.000,00*, nel caso di gravi violazioni regolamentari ovvero reiterazioni di una o più violazioni;
- d) *revoca del nulla osta*, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art 2 del presente Regolamento.

La revoca del nulla osta comporta il tassativo divieto per l'operatore della comunicazione di accedere alla piattaforma per "scaricare" le immagini e di accedere alle sale stampa degli stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato a mezzo fax o pec.

Resta salvo, nei casi di violazione regolamentare, il diritto della Lega Pro e/o delle società interessate di ottenere dall'operatore della comunicazione inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

L'irrogazione dei suddetti provvedimenti sanzionatori dovrà essere preceduta da espressa contestazione scritta via fax o pec da parte della Lega; l'operatore della comunicazione, entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione, potrà far pervenire alla Lega le proprie osservazioni e/o scritti difensivi; decorso detto termine la Lega, tenuto conto delle osservazioni eventualmente inviate dall'operatore della comunicazione, potrà assumere la sanzione opportuna con provvedimento motivato.

ART. 7 ACCESSO AGLI STADI

Per accedere agli stadi ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, gli operatori della comunicazione in possesso del nulla-osta della Lega nonché i soggetti individuati ai c.p.v. a), b) c), ed e) devono far pervenire alla società organizzatrice

dell'incontro, almeno 3 giorni prima della data in cui la partita é programmata, una richiesta scritta, a mezzo fax (costituisce prova dell'inoltro di tale richiesta solo la ricevuta di trasmissione) o tramite pec.

Ove l'operatore della comunicazione risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola partita alla quale la richiesta si riferisce.

In occasione delle gare ufficiali potranno accedere gratuitamente agli impianti e precisamente alla tribuna stampa ed alla sala stampa solo:

- a) i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal CONI;
- b) i giornalisti in possesso dell'accredito rilasciato dalla società ospitante purché accompagnato dalla tessera di appartenenza all'Ordine Nazionale dei Giornalisti valida per l'anno in corso o dalla tessera dell'USSI valida per l'anno in corso;
- c) i fotografi in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante;
- d) gli operatori radiofonici che abbiano facoltà di accesso per l'esercizio della cronaca sportiva radiofonica;
- e) gli operatori televisivi ed i giornalisti delle emittenti senza telecamera (alla tribuna stampa) e con telecamera (alla sala stampa).
- f) gli operatori cinematografici che, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Lega, abbiano ottenuto l'accredito per l'accesso dalla società ospitante.

I soli giornalisti della carta stampata in possesso della tessera C.O.N.I. – Stampa dovranno far pervenire la richiesta di accredito alla società organizzatrice dell'evento entro le ore 19,00 del giorno antecedente la gara; la prova dell'inoltro della richiesta è costituita solo dalla ricevuta di trasmissione del fax o della posta elettronica certificata.

E' facoltà delle società sportive rilasciare tessere per l'accesso allo stadio ai soggetti individuati ai c.p.v. a), b) c), d) ed e) all'inizio di ogni stagione, previa verifica circa la sussistenza dei presupposti previsti nel presente articolo: in ogni caso l'acquisizione della "tessera stadio" della società sportiva non comporta, automaticamente, il diritto di accesso all'impianto in quanto il titolare della stessa è comunque obbligato a richiedere, nei termini previsti, l'accredito per la singola partita.

La società sportiva deve negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla-osta della Lega Pro o quest'ultima lo abbia revocato, a norma dell'articolo precedente.

La società potrà, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio nel caso in cui l'ingresso dei giornalisti e del personale tecnico sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione; in tale ipotesi la società

sportiva organizzatrice dell'evento dovrà comunque garantire l'accesso allo stadio ad un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa; l'accesso per i tecnici di ripresa video dovrà essere garantito alla sola sala stampa.

Parimenti dovrà negare l'autorizzazione all'accesso ai giornalisti, ai fotografi, ai tecnici ed agli operatori radiotelevisivi che non risultino in possesso delle tessere e/o degli accrediti di cui sopra.

Nel caso di gare in campo neutro l'accesso sarà regolato dalla società ospitante e consentito all'operatore della comunicazione in possesso di regolare nulla-osta per il diritto di cronaca delle gare di entrambe le società che disputeranno la gara, nei limiti e con le modalità di cui al precedente comma.

Non è consentito l'accesso al recinto di gioco ed alle altre aree di pertinenza tecnica (sottopassaggi, spogliatoi, etc) al personale individuato ai precedenti c.p.v. a), b), c), d), e); i soli fotografi in possesso dell'accredito potranno accedere, nel numero limitato previsto dalla società ospitante, al recinto di gioco e posizionarsi negli spazi all'uopo predisposti, con espresso divieto di operare in aree diverse da quelle assegnate dalle società sportive.

I soggetti accreditati per l'accesso allo stadio dovranno presentarsi nell'impianto, per l'effettuazione dei necessari controlli (verifica accredito), almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita: decorso tale termine la società ospitante potrà negare l'accesso al soggetto accreditato.

Resta inteso che gli adempimenti previsti per il rilascio di accrediti dovranno essere posti in essere con le modalità sopra indicate ogni qualvolta la società sportiva ospitante sia qualificabile come "*organizzatrice dell'evento*"; pertanto, in caso di partite organizzate e gestite dalla Lega Pro, anche per il tramite delle società sportive (es. Play Off e Play Out, Supercoppa, semifinali e finali Coppa Italia, incontri della Rappresentativa), la richiesta del rilascio di accrediti dovrà essere formulata alla Lega Pro presso la società sportiva ospitante.

ART. 8 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste solo trenta minuti dopo il termine delle gare, ad eccezione degli allenatori che potranno rilasciarle subito dopo il termine della partita ai giornalisti degli operatori della comunicazione che abbiano acquistato dalla Lega i diritti di trasmissione audiovisiva o radiofonica in diretta dell'evento.

In ogni caso le interviste ai calciatori ed agli allenatori potranno essere effettuate nei soli locali all'uopo predisposti; si precisa che non è consentito intervistare i tesserati all'interno del recinto di gioco e delle altre aree di pertinenza tecnica.

Le interviste realizzate dagli operatori della comunicazione radiofonica potranno essere messe in onda solo nel corso di trasmissioni a contenuto informativo mentre le interviste realizzate dagli operatori della comunicazione televisiva potranno essere messe in onda

solo nel corso di telegiornali e comunque la durata delle stesse dovrà essere ricompresa in quella prevista dall'art 3 Regolamento AGCOM (allegato A).

Restano comunque ferme tutte le disposizioni previste nei regolamenti A.G.COM e nel "Disciplinare Interviste" pubblicato con comunicato della Lega Pro.

ART. 9 ATTIVITA' VIETATE

E' fatto divieto agli operatori della comunicazione ed al personale giornalistico e tecnico:

- di cedere ad altri operatori della comunicazione, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, ed a terzi qualsiasi immagine relativa al Campionato di Lega Pro in loro possesso (es: immagini autoprodotte o materiale scaricato dalla piattaforma);
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altri operatori della comunicazione;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché di occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di utilizzare gli impianti di servizio dello stadio (energia elettrica, acqua etc.) se non dietro espressa autorizzazione degli organizzatori e previo pagamento dei servizi da utilizzare;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio;
- di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con la vigente normativa e con le disposizioni emanate dalla Lega.

ART. 10 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA

In occasione delle gare oggetto del nulla-osta rilasciato dalla Lega é fatto tassativo divieto agli operatori della comunicazione:

- di effettuare, da parte degli operatori della comunicazione radiofonica, nei 15 minuti antecedenti l'inizio dell'incontro, nei 15 minuti successivi al termine dello stesso nonché durante lo svolgimento delle gare (inclusa la fase dell'intervallo tra i due tempi di gioco), per telefono o con qualsiasi altro mezzo, collegamenti in diretta con gli stadi per la trasmissione di cronache e commenti se non nei limiti di cui all'art 4 Regolamento A.G.COM;
- di esercitare, da parte degli operatori della comunicazione audiovisiva, il diritto di cronaca con le modalità previste per gli operatori della comunicazione radiofonica, e viceversa;

- trasmettere (in difetto di acquisto dei relativi diritti) programmi audiovisivi nel corso dei quali vengono commentate fasi di gioco o l'andamento degli incontri di calcio del Campionato di Prima o Seconda Divisione;
- di effettuare cronache o flashes di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;
- di utilizzare per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali, per programmi televisivi diversi da telegiornali, per rubriche di approfondimento giornalistico o sportivo il materiale audiovisivo acquisito dalla piattaforma ancorché contenuto nei limiti concessi per la cronaca radiotelevisiva;
- di utilizzare il materiale audiovisivo acquisito dalla piattaforma per la commercializzazione, in Italia e all'estero, nel settore dell'home video (dvd, etc.);
- di trasmettere sintesi delle partite disputate da società per le quali gli operatori della comunicazione non hanno acquisito il nulla osta.

Gli operatori della comunicazione interessati potranno acquistare determinate tipologie di diritti audiovisivi e/o radiofonici in forma esclusiva e non esclusiva; per valutare tale possibilità di acquisizione potrà essere consultato il sito internet della Lega ove sono stati espressamente individuati i contenuti dei singoli diritti offerti.

ART. 11 RESPONSABILITA'

Gli operatori della comunicazione sono direttamente responsabili sia verso la Lega Pro e le società organizzatrici, sia verso gli altri operatori della comunicazione, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti dei terzi, per ogni evento dannoso dagli stessi cagionato e dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, ovvero dall'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni di utilizzo dell'impianto.

ART. 12 TRASMISSIONE TRAMITE INTERNET

Gli operatori della comunicazione che intendono esercitare il diritto di cronaca e trasmettere sintesi delle partite della Lega tramite Internet, hanno l'obbligo di richiedere il nulla osta alla Lega ai sensi del vigente Regolamento e, nell'esercizio del diritto di trasmissione, debbono attenersi ai limiti imposti dal Regolamento AGCOM.

ART.13 DOVERI DELLE SOCIETA'

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento da parte degli operatori della comunicazione autorizzati.

Le società sportive dovranno altresì controllare che gli operatori della comunicazione, assegnatari dei diritti televisivi e/o radiofonici, si attengano scrupolosamente alle limitazioni imposte dalle pattuizioni contrattuali.

In particolare le società sportive non potranno mai consentire l'accesso al recinto di gioco ed a tutte le aree di pertinenza tecnica (spogliatoi, sottopassaggi etc.) a tecnici e/o operatori delle emittenti assegnatarie di diritti televisivi o radiofonici ovvero in possesso del nulla osta.

La Lega comunicherà alla Procura Federale i nominativi delle società calcistiche che non rispettino o non facciano rispettare, per quanto di dovere, le norme contenute nel presente Regolamento e nei Regolamenti A.G.COM ovvero i provvedimenti assunti dalla Lega nei confronti degli operatori della comunicazione.

ART.14 CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria e si obbligano a demandare la risoluzione della controversie relative all'osservanza del presente regolamento, ed in particolare quelle afferenti questioni interpretative o sanzionatorie, ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri: uno nominato dall'operatore della comunicazione richiedente, uno dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ed uno dalla F.I.G.C.

Il giudizio del collegio è inappellabile. Le spese del giudizio arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo il caso della compensazione totale o parziale in dipendenza della reciproca soccombenza.

Allegati:

- 1) Allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS del 28/10/2013;
- 2) Allegato B delibera n. 600/13/CONS del 28/10/2013;
- 3) Allegato C: tariffario rimborso costi tecnici di produzione;
- 4) Allegato D: modulo richiesta acquisizione immagini.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della comunicazione *

.....

Sottoscrivendo il presente Regolamento, l'operatore della comunicazione ne approva ed accetta specificamente tutte le clausole e segnatamente quelle di cui agli artt. 4 (nulla-osta), 5 modalità di accesso alla piattaforma, 6 (sanzioni), 7 (accesso agli stadi), 8 (intervista), 9 e 10 (attività vietate), 11 (responsabilità) e 14 (clausola arbitrale).

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della comunicazione *

.....

(timbro).....

(nome).....

(firma).....

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 si certifica l'autenticità della suddetta sottoscrizione.

firma
.....

.....
(luogo e data)

* allegare fotocopia del documento di identità

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Il sottoscritto.....
legale rappresentante dell'Operatore della comunicazione
.....

dichiara di aver preso atto

- che i dati personali richiesti mediante la compilazione della domanda per l'ottenimento del nulla osta per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva, saranno inseriti nella banca dati del server di Lega Pro e che saranno utilizzati per il rilascio del nulla osta;
- che é riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati personali comunicati, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;
- che i diritti attribuiti dalla legge possono essere fatti valere presso il titolare o il responsabile del trattamento, come indicato dal citato art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto c.s.

esprime

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei predetti dati personali nei limiti e con le modalità sopra indicate nell'informativa scritta ricevuta.

data.....

il legale rappresentante dell'Operatore della comunicazione

.....